



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 53 DEL 19 SET. 2011

OGGETTO: DDOCG “Recioto della Valpolicella” ed “Amarone della Valpolicella”.
Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2011.
D.Lgs 61/2010 articolo 14 comma 10.

IL DIRIGENTE REGIONALE

DELLA DIREZIONE COMPETITIVITÀ SISTEMI AGROALIMENTARI

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO l’articolo 10 del predetto decreto legislativo che stabilisce sia determinata per ciascuna denominazione di origine, nei rispettivi disciplinari di produzione, la resa massima di uva e di vino che si può ottenere da ciascuna superficie idonea a produrre il relativo DO;

VISTO in particolare il punto 1 lett. d) del predetto articolo che così recita:

- *“fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, e' consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DDOCG, oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 3.”;*
- *“Le regioni in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata; “*

PRESO ATTO che l’articolo 14, comma 10, del D.lgs n. 61/2010, prevede che le regioni, al fine di conseguire l’equilibrio di mercato, possono, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, ridurre la resa massima di vino classificabile come DO per ettaro e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;

PRESO ATTO, dunque, che ai sensi degli articoli 10 e 14 del Decreto legislativo n. 61/2010 le regioni annualmente:

- devono ridurre le rese massime consentite dal disciplinare di produzione sino al limite reale dell’annata, qualora le condizioni climatiche sfavorevoli abbiano influito nel processo vegeto-produttivo delle viti, determinando di conseguenza una minore produzione per unità di superficie;
- possono, invece, ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DDOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 che reca norme in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1 del succitato decreto che così recita: "La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.";

VISTA la richiesta del Consorzio tutela vino Valpolicella, in data 26 maggio 2011, presentata ai sensi del Decreto legislativo n. 61/2010 articolo 14 comma 10, con la quale chiede di ridurre per la vendemmia 2011 i volumi di prodotto atti ad essere certificati come "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", da realizzarsi attraverso una limitazione dei quantitativi di uva messa a riposo previsti all'articolo 4, c. 14, di ciascun disciplinare di produzione;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio di tutela allegata alla succitata domanda ed in particolare:

1. la delibera del Consiglio di amministrazione del 20 aprile 2011;
2. i dati delle produzioni delle uve e del vino dal 1972 al 2009;
3. il grafico di produzione delle uve destinato al vino "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" dal 1997 al 2010;
4. i dati relativi alla giacenza dei vini "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" degli ultimi 6 anni;
5. i dati relativi alla distribuzione delle fascette dal 1 luglio 2008 al 31 marzo 2011;
6. i dati relativi all'imbottigliamento del vino "Amarone della Valpolicella", compresa la tipologia Classico;
7. i dati relativi all'imbottigliamento del vino "Recioto della Valpolicella" DOC;
8. i dati relativi al prezzo medio delle uve destinate alla produzione di vino "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" dal 1997 al 2010;

CONSTATATO dalla predetta documentazione che il prezzo medio dell'uva messa a riposo atta alla produzione delle tipologie Recioto ed Amarone è influenzato, tra l'altro, dalla disponibilità di prodotto ad inizio campagna;

TENUTO CONTO che le disponibilità ad inizio campagna di commercializzazione negli ultimi periodi hanno avuto incrementi non in linea con la crescita dei consumi di detti vini e che ciò può pregiudicare di conseguenza standard qualitativi coerenti con le richieste di mercato;

RAVVISATO che tale situazione si è accentuata a causa anche di una congiuntura sfavorevole causata da una crisi finanziaria mondiale che ha interessato alcuni dei più importati mercati di commercializzazione dei prodotti "Recioto della Valpolicella" ed "Amarone della Valpolicella";

TENUTO CONTO della necessità di mettere a riposo uve atte a conferire ai vini in questione le caratteristiche richieste da un mercato sempre più esigente e sensibile ai parametri di qualità espressione di queste particolari produzioni;

TENUTO CONTO che per prevenire le difficoltà che sta incontrando il commercio del vino a livello mondiale, si rende opportuno incrementare la pratica agronomica di cernita delle uve da parte dei viticoltori per ottenere di conseguenza un prodotto rispondente alle richieste qualitative del consumatore;

VISTO il decreto n. 45 del 29 luglio 2010 del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari con il quale sono state assunte, ai sensi del D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4, misure atte a sospendere l'idoneità di taluni vigneti registrati allo schedario viticolo veneto ai fini della rivendicazione della DOCG "Amarone della Valpolicella", della DOCG "Recioto della Valpolicella", della DOC "Valpolicella" e della DOC "Valpolicella ripasso";

ATTESO che la Direzione ha diramato il giorno 14 giugno 2011 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese pubblicato nel BUR del 1 luglio 2011, n. 47, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e fissato al 1 agosto 2011 la data ultima per far pervenire eventuali controdeduzioni;

ATTESO che nei termini stabiliti non è pervenuta alla Direzione alcuna istanza o controdeduzione in merito alla richiesta di riduzione dei quantitativi classificabili;

ATTESO che in data 2 settembre 2010 il Consorzio di tutela ha comunicato alla Direzione che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del provvedimento, in considerazione anche dell'evoluzione della maturazione delle diverse varietà di uva che costituiscono la base ampelografica del vino a DOC "Valpolicella";

VISTI i disciplinari di produzione dei vini DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", riconosciuti rispettivamente con decreti ministeriali 24 marzo 2010;

TENUTO CONTO che i disciplinari di produzione delle DOCG "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" stabiliscono i seguenti limiti:

- 12 t (più il 20% di cernita) la resa massima di uva ad ettaro (articolo 4, comma 10 e 14);
- 65% rispetto alla resa massima di uva ad ettaro (12 t/ha) il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo, pari 7,8 t/ha (articolo 4 comma 13);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per dar attuazione alla richiesta di riduzione, per la sola vendemmia 2011, dei volumi certificabili di vino "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", mediante la riduzione dei quantitativi di uva messa a riposo dal 65%, così come stabilito all'articolo 4, comma 13 di ciascun disciplinare di produzione, al 50% pari ad un quantitativo massimo di uva messa a riposo di 6 t/ha;

ATTESO che tale quantitativo di uva messa a riposo consentirà, di conseguenza, di immettere sul mercato volumi di vino "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella" idonei per qualità e quantità alle richieste del consumo;

ATTESO che anche per la campagna vendemmiale 2011, ai sensi dell'articolo 14 la rivendicazione della produzione delle uve dei vini DO è effettuata mediante i servizi del Sian, sulla base dei dati dello schedario viticolo;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 14, del D.lgs n. 61/2010, la rivendicazione delle produzioni a DO in Veneto è presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO che per le denominazioni di origine controllate e garantite "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella" l'organismo incaricato dei controlli è la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti "SIQURIA";

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la deliberazione n. 375 del 12 febbraio 1997, che attribuisce ai dirigenti regionali responsabili delle strutture direzionali la competenza a emanare, in forma di decreto, gli atti definitivi del procedimento, espressione di attività vincolata da criteri e modalità predeterminati dalla Giunta regionale;

VISTA la deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali";

VISTA la deliberazione n. 1971 del 3 agosto 2010 "Assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie Regionali";

VISTA la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 "Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto";

VISTA la delibera n. 2361 del 28 settembre 2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell'ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili";

VISTA la delibera n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto";

DECRETA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini DOCG "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", ottenuto dalle uve raccolte e messe a riposo nella vendemmia 2011, non deve superare le 6 t. di uva ad ettaro, pari a 24 ettolitri di vino finito ad ettaro;
2. di stabilire in conseguenza di quanto previsto al punto 1 che, per la sola vendemmia 2011, la percentuale massima di uva messa a riposo di cui all'articolo 4, comma 13, dei disciplinari di produzione, è fissata in 50%;
3. di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare che vi sia coerenza tra la denuncia di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo n. 61/2010, presentata da ciascun soggetto avente titolo e il rispettivo potenziale produttivo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
4. di stabilire che SIQURIA è tenuta nel processo di controllo dei vini della DOCG "Recioto della Valpolicella" e DOCG "Amarone della Valpolicella" e quindi nell'emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti (SIQURIA) e al Consorzio di tutela dei vini Valpolicella;
6. di stabilire che il presente decreto verrà pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

F.to Dott. Andrea Comacchio